

STATUTO

Capo I – Natura e finalità

Art 1. Scopi

L'Associazione italiana cultura sport Comitato Provinciale di Bologna (d'ora in avanti AICS Bologna o Associazione) è un'associazione senza scopo di lucro che opera in conformità con il decreto legislativo 460/97.

Agisce nell'ambito della Provincia di Bologna come struttura periferica dell'AICS Nazionale, nel territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in 40127 Bologna via Valparaiso n.9. La sede potrà essere cambiata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Capo II Attività

Art.4 Organizzazione delle attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I, l'Associazione, negli ambiti di intervento di cui al presente capo II, organizza in particolare attività sportive e di promozione sociale, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.

Per l'organizzazione di tali attività, privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.

Art.5 Attività sportive

- 1) L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, d'alienazione.
- 2) Promuove a tutti i livelli iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.
- 3) Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
- 4) Con riferimento all'articolo 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva, l'Associazione promuove ed organizza le seguenti attività sportive e motorie:
 - a) **attività motorio -sportive** a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico -sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso "centri di formazione fisico sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali;
 - b) **attività formative**: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi;
 - c) **attività sussidiarie**: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
- 5) L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.
- 6) Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
- 7) In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva, contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva".
- 8) L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

Art.6 –Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative, Turistiche, Ambientali e del Tempo

libero.

L'Associazione promuove ed organizza inoltre le seguenti attività di **promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali e del tempo libero**:

- a) Promozione dell' associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
- b) Educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- c) Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti non profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- d) Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;
- e) Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;
- f) Assistenza;
- g) Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- h) Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;
- i) Formazione, educazione, istruzione;
- j) Informazione e formazione dei propri soci;
- k) Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
- l) Formazione professionale;
- m) Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- n) Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- o) Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro e, più in generale, l'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;
- p) Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, e dei beni culturali;
- q) Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- r) Protezione civile;
- s) Turismo, turismo sociale turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo;
- t) Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- u) Giochi, hobby, ricreazione;
- v) Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico, e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;
- w) Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;
- x) Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- y) Promuovere annualmente attività nel campo della lotta alle discriminazioni all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine adottando attività di prevenzione in materia di uguaglianza e pari opportunità e attuando progetti, pubblicazioni, e protocolli d'intesa con Enti ed altre associazioni;
- z) Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

Art.7 – Gestione delle attività organizzate

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, l'Associazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, può:

- a) Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
- b) Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate

in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:

- strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
- spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
- strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
- strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
- centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
- biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.

c) Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

d) Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere

strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale,

per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi.

e) Costituire centri servizi e patronati

f) Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;

g) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

Capo III Funzionamento

Art.8 Esercizio Sociale

1) L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2) Per ogni esercizio sociale è predisposto un rendiconto economico – finanziario.

3) Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dagli organi e nei termini previsti dal presente statuto.

4) L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

5) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- dal fondo di riserva.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di affiliazione dei circoli, delle società sportive e dei centri polivalenti;
- dalle quote annuali di tesseramento individuale;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati.

Capo IV I soci

Art. 11 Adesioni all'AICS.

1) Chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.

2) Possono aderire all'AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscono ed accettano le regole del presente Statuto.

3) Per aderire all'AICS, i soci devono versare le quote sociali prescritte.

4) La quota sociale corrisposta dai soci rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

5) Le modalità e le condizioni di associazione all'AICS ed ogni altro aspetto della partecipazione

alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti.

6) All'AICS possono altresì aderire Associazioni di livello nazionale e territoriale che abbiano finalità affini e complementari.

Art. 12 I Soci

1) L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.

2) Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.

3) Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.

4) Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

5) Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 13 Soci collettivi

1) Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i comitati, i circoli ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'AICS e che non abbiano scopo di lucro.

2) Aderiscono all'AICS con un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto Provinciale, dello statuto Nazionale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

Art. 14 Soci individuali

1) Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.

2) Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.

3) Aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto Provinciale e del socio collettivo cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

Art. 15 Affiliazioni

1) I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci collettivi in genere sono le strutture di base dell'Associazione.

2) Hanno un proprio statuto, che deve essere in armonia con quello nazionale e con quello del Comitato Provinciale, ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro.

3) Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 12 e seguenti o 36 e seguenti del codice civile.

4) Aderiscono all'AICS previo la presentazione di una domanda di adesione al Comitato Provinciale che li vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente Statuto.

5) Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.

6) Alla prima domanda di adesione deve essere allegato lo statuto sociale. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente comunicata alla struttura territoriale cui si aderisce.

7) Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04.

8) Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273.

9) Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con

provvedimento n.1270 del 15 luglio 2004.

10) Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.

11) L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del Comitato Provinciale.

12) L'accettazione della domanda di adesione è subordinata all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa .

13) L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).

14) Dà inoltre diritto al socio collettivo, tramite il proprio legale rappresentante e/o i propri delegati, a partecipare ai Congressi dell'Associazione, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.

15) L'affiliazione ha durata annuale.

16) I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.

Art.16 Tesseramento

1) I soci individuali aderiscono all'Associazione tramite un socio collettivo, di norma con la presentazione di una domanda che li vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente statuto.

2) I soci individuali tesserati per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione, si impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.

3) Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.

4) L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio collettivo cui aderiscono.

5) L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti, comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla partecipazione alle attività dell'associazione.

6) La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).

7) Dà inoltre il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.

8) La tessera distribuita ai soci è quella Nazionale ed ha valore annuale.

9) I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.

Art. 17 Diritti dei soci

1) I **soci collettivi** hanno diritto:

- a) a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

Essi hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati:

- a) ad approvare il Rendiconto economico e finanziario del Comitato Provinciale;
- b) ad approvare e modificare lo statuto del Comitato Provinciale;
- c) a partecipare ai Congressi Provinciali dell'Associazione;
- d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture Provinciali dell'Associazione, e a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

2) I **soci individuali** hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e

delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) ad approvare il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, del socio collettivo cui aderiscono;

d) ad approvare e modificare lo statuto del socio collettivo cui aderiscono;

e) a partecipare ai Congressi del socio collettivo cui aderiscono;

f) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo del socio collettivo cui aderiscono.

Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante del socio collettivo cui aderiscono e/o i soci individuali delegati dal socio collettivo cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

a) ad approvare il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture territoriali dell'Associazione;

b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture territoriali dell'Associazione;

c) a partecipare ai Congressi delle strutture territoriali dell'Associazione;

d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture territoriali dell'Associazione.

Essi hanno anche diritto ad essere eletti negli organismi statutari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione, il tesseramento e il versamento delle quote associative.

Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Art.18 Eleggibilità dei soci individuali

1) E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

2) Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.

3) I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.

4) In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

5) Sono altresì ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

6) Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

7) Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dal presente statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia e Garanzia e il Presidente Onorario.

8) Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi debbono essere presentate, di norma, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso, e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% degli aventi diritto al voto.

Art.19 Doveri dei soci

Sia i **soci collettivi** sia i **soci individuali** sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell'Associazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'associazione.

Art.20 Recesso, decadenza, revoca ed esclusione delle affiliazioni

I soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:

Per inattività durante l'ultimo anno sociale;

Per mancato rinnovo dell'affiliazione;

Per recesso o per scioglimento volontario;

Per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo;

Per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione da parte dei competenti organi dell'associazione;

Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.

Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia.

Per revoca dell'affiliazione o per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.

Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dalla struttura provinciale cui erano affiliati. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.

Art.21 Recesso, decadenza e revoca ed esclusione dei tesseramenti

I soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:

a) Per dimissioni;

b) Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;

c) Per decesso;

d) Per mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo;

e) Per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte dei competenti organi dell'associazione;

f) Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;

g) Per revoca della tessera sociale o per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;

h) Per sospensione o espulsione;

i) Per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.

In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Capo V Procedimenti disciplinari, sanzioni e principi di giustizia.

Art.22 Procedimenti disciplinari e sanzioni e nei confronti dei Soci

1) I soci che violano le norme del presente statuto e dei regolamenti, sono soggetti a procedimenti disciplinari.

2) Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli organi di disciplina e garanzia, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.

3) Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.

4) I procedimenti che coinvolgono dirigenti nazionali, sono promossi dal procuratore sociale, e si svolgono con le modalità previste dall'apposito regolamento nazionale.

Art.23 Efficacia dei provvedimenti e controversie

1) Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto.

2) I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.

3) Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque

connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.

Art.24 Collegio Arbitrale

- 1) Gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
- 2) Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Provinciale dei Probiviri.
- 3) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente Provinciale e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti.
- 4) Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Art 25 Clausola compromissoria

- 1) I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.
- 2) L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Capo VI Organi Provinciali

Art.26 Gli Organi provinciali

Sono Organi provinciali dell'Associazione:

- Il Congresso Provinciale.
- L'Assemblea Provinciale
- Il Consiglio direttivo provinciale.
- Il Presidente Provinciale.
- Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili.
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 27 Il Congresso provinciale

E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, prima del Congresso Nazionale e Regionale, dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale.

In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Regionale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale.

Sia in via ordinaria sia straordinaria, i Congressi sono presieduti da un Presidente eletto dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti.

Al Congresso provinciale partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti e i delegati di ciascun socio collettivo affiliato, con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento congressuale nazionale.

Al Congresso partecipano senza diritto di voto i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, anche se non delegati. In tal caso, non hanno diritto di voto.

Il numero di delegati da cui ogni socio collettivo ha diritto di essere rappresentato, è disciplinato dall'articolo 28 del presente Statuto. Ogni delegato non può avere più di 2 deleghe compresa la sua.

Il Congresso provinciale elegge democraticamente, ogni quattro anni, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- Il Consiglio direttivo provinciale.
- Il Presidente Provinciale.
- Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili e il suo Presidente.
- Il Collegio Provinciale dei Probiviri.
- I delegati al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale.

In tutti i Congressi, per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota a scrutinio segreto.

Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.

Il Congresso può eleggere un Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati, su proposta del Presidente dell'associazione. La carica di Presidente Onorario non è oggetto di candidatura.

Il Congresso provinciale verifica quadriennalmente il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea provinciale.

Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste nello statuto stesso.

Art 28 Determinazione del numero dei delegati partecipanti al Congresso provinciale

Al Congresso provinciale partecipa il legale rappresentante di ogni socio collettivo affiliato. Partecipano inoltre, come rappresentanti degli iscritti al socio collettivo affiliato, i delegati nel numero che verrà determinato di volta in volta dal regolamento congressuale nazionale;

Art. 29 L'Assemblea provinciale

E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati, oltre che dal presidente provinciale, dal vice presidente provinciale e dal segretario provinciale se nominati.

E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale.

In via ordinaria si riunisce due volta l'anno, entro la chiusura di ogni esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale per Rendiconto economico e finanziario consuntivo, o il Bilancio consuntivo.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri dell'Assemblea stessa, o il Presidente provinciale.

In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.

- Approva il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo
- Approva i regolamenti.
- Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.

Art. 30 Il Consiglio direttivo provinciale

E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'associazione ed è composto da 5 membri (fino a 30 soci collettivi affiliati), da 7 membri (da 31 a 50 soci collettivi affiliati); da 9 membri (da 51 a 100 soci collettivi affiliati), da 13 membri (da 101 a 200 soci collettivi affiliati), da 15 membri (da 201 a 300 soci collettivi affiliati), da 17 membri (da 301 a 400 soci collettivi affiliati), da 19 membri (oltre 400 soci collettivi affiliati).

- E' insediato dal presidente provinciale che lo presiede, entro 20 giorni dalla sua elezione.
- In via ordinaria, si riunisce di norma ogni quattro mesi;
- In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, che provvederà alla convocazione entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri della competente Assemblea, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso, o il Presidente Provinciale.
- Sia in via ordinaria sia straordinaria, è convocato dal Presidente Provinciale;
- In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei loro componenti presenti;
- Attua gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea;
- Assegna gli incarichi di lavoro;
- Mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;
- Elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti

pubblici e di soggetti privati;

- Approva i programmi annuali di attività;
- Ratifica le domande di affiliazione delle strutture di base.
- Può eleggere al suo interno la direzione Provinciale alla quale demandare mansioni o incarichi

Alle sue riunioni partecipa con diritto di voto il vice presidente e/o Segretario Amministrativo, senza diritto di voto la consigliera di parità provinciale, nominata dal Consiglio Direttivo stesso, ed il Presidente del Collegio Provinciale dei Revisori Contabili nella sua funzione tecnica.

I membri effettivi che non partecipano per due riunioni consecutive senza giustificato motivo verranno, dalla riunione successiva, sostituiti dai supplenti.

Art. 31 Il Presidente provinciale

E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.

- Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione;
- Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione;
- Propone al Consiglio direttivo la nomina di un Vice Presidente e/o Segretario Amministrativo.
- Gestisce conti correnti o altre forme di gestione finanziaria e predispone per l'Assemblea provinciale il Rendiconto economico-finanziario consuntivo, se non demandati al segretario Amministrativo dal Consiglio Direttivo;
- In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente e/o Segretario Amministrativo, che ne assume tutti i poteri.

Art. 32 Il Collegio provinciale dei Revisori Contabili

E' eletto dal Congresso provinciale ed è insediato dal presidente del Collegio entro 15 giorni dalla sua elezione.

Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra soggetti in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Congresso separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile.

I componenti del Collegio possono anche essere non tesserati per l'Associazione e devono essere in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo.

Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti.

Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

Il Collegio si riunisce almeno 1 volta all'anno per adempiere alle verifiche amministrativo-contabili e ai propri compiti istituzionali.

Predispone per l'Assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna il rendiconto economico finanziario consuntivo annuale.

Presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del quadriennio.

Il Presidente del Collegio interviene alle riunioni degli organi deliberanti nella sua funzione tecnica.

Art. 33 Il Collegio Provinciale dei Probiviri:

E' organo di giurisdizione interna, eletto dal Congresso provinciale ed insediato dal presidente provinciale entro 15 giorni dalla sua elezione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in regola con le norme di carattere generale di cui al presente articolo e possono essere scelti tra i soggetti non tesserati per l'Associazione, in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

Il loro mandato è quadriennale ed è rinnovabile.

Il Collegio nomina al suo interno un presidente, all'atto del suo insediamento.

Il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei suoi componenti.

Il Collegio delibera a maggioranza dei voti.

Le loro decisioni devono essere motivate e formulate per scritto.

Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive ed impugnabili.

Il Collegio è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei soci collettivi affiliati e dei soci individuali tesserati presso il Comitato provinciale, E' competente inoltre in primo grado circa le controversie che dovessero insorgere tra il Comitato provinciale e i soci collettivi affiliati.

Capo VII Varie e finali

Art. 34 Norme comuni alle incompatibilità tra gli organi

- 1) Chiunque ha con l'associazione, a qualsiasi livello, un rapporto di lavoro subordinato, non può ricoprire incarichi direttivi nell'associazione;
- 2) I componenti degli organi di controllo e di garanzia non possono ricoprire altri incarichi associativi all'interno della stessa struttura territoriale o in altri organi di controllo e di garanzia dell'Associazione;
- 3) Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili;
- 4) Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente;
- 5) Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 35 Norme comuni alle decadenze degli organi e dei loro membri

Si ha decadenza del Consiglio Direttivo Provinciale nei seguenti casi:

- a. dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. compromessa funzionalità dell'organo;
- c. impedimento definitivo del Presidente provinciale;
- d. dimissioni del Presidente provinciale;
- e. mancata approvazione da parte dell'Assemblea provinciale del conto consuntivo.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Provinciale non si estende agli organi di garanzia ed al collegio dei Revisori dei Conti, che restano in carica a pieno titolo, sino alla celebrazione del congresso straordinario.

All'organo decaduto, nel periodo di prorogatio, competono i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Per gli adempimenti da effettuare in conseguenza della decadenza degli organi si fa riferimento allo statuto nazionale.

Se le dimissioni o decadenze interessano un numero di membri non superiore alla metà di quelli appartenenti all'organo, e non compromettono dunque la funzionalità dell'organo, esse non danno luogo a decadenza dell'intero organo, e in tale caso, si effettua l'integrazione dell'organo con i membri supplenti o primi dei non eletti che ne hanno diritto.

Art.36 Modifiche statutarie

Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima convocazione la presenza di almeno il 50% dei voti, in seconda convocazione la presenza di almeno il 30% dei voti.

Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti.

Su delibera del Congresso, l'Assemblea Provinciale può essere delegata, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità ivi previste.

Art.37 -Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Congresso Provinciale in sessione straordinaria. Si applicano in materia le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.

Il quorum necessario alla validità del Congresso è dato dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto..

Il Congresso decide la destinazione dei beni patrimoniali dell'Associazione per finalità sociali, secondo gli scopi statuari dell'AICS.

Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dal DL 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine il Congresso nominerà un Collegio dei Liquidatori.

Il quorum necessario per la nomina del Collegio dei liquidatori è lo stesso necessario per la validità del Congresso.